



*Comune di Padova*

***REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'  
DI BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA***

*Approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 10 luglio 2012  
Modificato con deliberazione consiliare n. 2 del 26 gennaio 2015*

## INDICE

### **CAPO PRIMO - Disposizioni Generali**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Tipologie di attività

### **CAPO SECONDO - Norme per l'esercizio dell'attività**

Art. 3 - Esercizio dell'attività

Art. 4 - Condizioni per lo svolgimento dell'attività

Art. 5 - Modalità di esercizio

Art. 6 - Subingresso o trasferimento della titolarità

Art. 7 - Modifiche degli esercizi esistenti

Art. 8 - Trasferimento della sede dell'attività e apertura unità locali

Art. 9 - Trasformazione ragione sociale o modifica compagine sociale

Art. 10 - Attività didattiche

### **CAPO TERZO - Norme igienico-sanitarie**

Art. 11 - Accertamenti igienico-sanitari

Art. 12 - Requisiti dei locali

Art. 13 - Requisiti minimi igienico-sanitari dei locali

### **CAPO QUARTO - Orari e Tariffe, Sospensione e Cessazione dell'attività**

Art. 14 - Pubblicità Orari – Tariffe e Personale in possesso dei requisiti professionali

Art. 15 - Sospensione dell'attività

Art. 16 - Cessazione e chiusura dell'attività

### **CAPO QUINTO - Controlli e Sanzioni**

Art. 17 - Vigilanza e Controlli

Art. 18 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 19 - Provvedimenti accessori di sospensione dell'attività

### **CAPO SESTO - Norme finali**

Art. 20 - Consultazione con le Associazioni di categoria

Art. 21 - Abrogazione norme precedenti

*Allegato "A" - Norme igieniche per l'esercizio delle attività di barbiere, acconciatore ed estetista*

*Allegato "B" - Requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche*

*Allegato "C" - Attrezzature in uso nell'attività di estetica e norme d'uso (D.M. n. 110/2011)*

**CAPO PRIMO**  
**Disposizioni Generali**

**Articolo 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma di società di persone o di capitale, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, con accesso a chiunque ne faccia richiesta oppure riservato a cerchie determinate di persone, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 17 agosto 2005, n. 174; dalla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28; dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1; dalla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 e s.m.i., nonchè dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della L. n. 174/05, l'attività di barbiere può continuare ad essere svolta esclusivamente da coloro che alla data del 17 settembre 2005 erano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
  - a) qualifica di barbiere;
  - b) esercitavano o avevano in precedenza esercitato l'attività di barbiere.
3. Quando le attività di cui al comma 1 sono esercitate in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani, strutture ricettive o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore dei soci o per la promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni del presente regolamento e gli addetti all'esercizio dell'attività devono essere in possesso dei prescritti requisiti professionali.
4. Non sono soggette al presente regolamento:
  - a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
  - b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.

**Articolo 2**  
**Tipologie di attività**

**2.1 BARBIERE**

Trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico e in servizi tradizionalmente complementari.

**2.2 ACCONCIATORE**

Trattasi di attività comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare, oltre a prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

## 2.3 ESTETISTA

Trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, ivi compresi i centri abbronzatura o "solarium", anche se funzionanti a gettone, la sauna (con esclusione di quella riservata all'uso esclusivo dell'ospite della singola camera in strutture ricettive), la ginnastica estetica, il massaggio estetico che ricomprende qualunque trattamento finalizzato al benessere del corpo, ivi compresi i massaggi rilassanti e l'attività di riflessologia plantare (con esclusione del massaggio terapeutico) e l'attività di decorazione e ricostruzione delle unghie.

L'attività di estetista e l'uso dei prodotti cosmetici (come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713) e delle apparecchiature in essa consentite, sono regolamentati dalla L. n. 1/90 e dalla L.r n. 29/91 e s.m.i. nonché dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 110 del 12/5/2011.

Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico che possono essere impiegati nell'attività di estetista devono rispettare le norme d'uso indicate nel succitato Decreto e richiamate nell'*Allegato "C"*.

## CAPO SECONDO

### Norme per l'esercizio dell'attività

#### Articolo 3

#### Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle attività di barbiere, di acconciatore e di estetista, nell'ambito del territorio comunale, è subordinato a previa presentazione al SUAP di apposita segnalazione certificata di inizio attività (di seguito "*SCIA*") ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
2. A pena di inammissibilità la *SCIA* dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) attestato di riconoscimento dell'abilitazione professionale del titolare o del/i responsabile/i tecnico/i;
  - b) certificato di conformità igienico-sanitaria dei locali e, per le estetiste, anche delle attrezzature rilasciato dall'ULSS 16 Padova.
3. La *SCIA* unitamente alla ricevuta di avvenuto controllo formale rilasciata dal SUAP costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività.
4. Fermo il divieto di esercitare le attività di cui al comma 1 in forma ambulante o di posteggio, i titolari, soci, dipendenti o collaboratori delle imprese interessate, in possesso dei prescritti requisiti professionali, possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altra forma di impedimento, compresi matrimoni o altri eventi analoghi.  
In tal caso, coloro che esercitano l'attività al di fuori dei locali indicati nella *SCIA* devono recare con sé copia della *SCIA* ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
5. In caso di manifestazioni legate allo sport, alla moda e allo spettacolo o altro, le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista possono essere svolte a titolo dimostrativo, previo invio al SUAP della *SCIA* prima dell'inizio della manifestazione e dopo aver acquisito l'idoneità igienico-

sanitaria, da personale in possesso dei prescritti requisiti professionali e a condizione che siano state predisposte apposite aree attrezzate destinate a titolo esclusivo all'esercizio dell'attività, separate e delimitate mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili, con la presenza di contenitori appositi per i rifiuti da smaltire secondo le norme vigenti in materia, e nel rispetto della normativa sull'impiantistica

Deve essere previsto anche uno spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) dedicato al lavaggio delle attrezzature e degli utensili utilizzati nell'attività, attrezzato di lavandino con acqua corrente.

6. La dimostrazione occasionale e gratuita di qualche prodotto finalizzata alla promozione dello stesso, effettuata nell'ambito di attività commerciali di vendita prodotti cosmetici e senza l'utilizzo di attrezzature (es. trucco, visagista, colorazione unghie), può essere svolta previo invio al SUAP della **SCIA**, corredata dal solo attestato di qualificazione professionale di cui alla Legge 1/90.

Tali prestazioni possono essere effettuate nel locale vendita dell'attività commerciale o in una piccola cabina box, ricavata all'interno dello stesso locale con pareti o strutture divisorie aventi altezze non superiori a 2,20 m.; lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non può comunque risultare inferiore a 0,50 m.

#### **Articolo 4**

#### **Condizioni per lo svolgimento dell'attività**

1. La **SCIA** è valida per l'intestatario e per i locali di esercizio dell'attività in essa indicati.
2. La **SCIA** può essere presentata anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di acconciatore e di estetista nella stessa sede, purchè per ogni specifica attività il titolare o il responsabile tecnico sia in possesso dei rispettivi requisiti professionali.
3. Nei casi di cui al comma 2, il ramo d'azienda corrispondente a ciascuna tipologia di attività può essere ceduto o trasferito distintamente in altra sede.

4. Per ogni sede dell'impresa deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, che dovrà garantire un'effettiva presenza nei locali di esercizio dell'attività; il responsabile designato deve svolgere attività esclusivamente in un'unica sede.

Relativamente a tutti gli addetti devono essere rispettate le norme sanitarie e di sicurezza.

Il lavoro dipendente è equiparato a quello svolto in un'impresa dall'associato in partecipazione (con apporto di sola prestazione lavorativa e partecipazione agli utili/fatturato non inferiore al 30% e con obbligo di presenza negli orari di esercizio dell'attività)

5. Il responsabile tecnico in possesso dei prescritti requisiti professionali deve essere effettivamente presente, nei locali e negli orari di esercizio dell'attività, durante l'esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti indicati all'articolo 2 per ciascuna tipologia di attività.

Il nominativo del/dei responsabili tecnici deve essere comunicato alla Camera di Commercio per l'iscrizione nel repertorio economico amministrativo (R.E.A.) o, per le imprese artigiane, per l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese.

Il responsabile tecnico deve dimostrare l'immedesimazione con l'impresa esercente l'attività.

6. Per ciascuna tipologia di attività di cui all'art. 2, nel caso di variazione dell'unico responsabile tecnico designato, l'attività deve essere sospesa e può essere ripresa soltanto dopo la comunicazione

a mezzo **SCIA** della nomina del nuovo direttore tecnico al SUAP e alla Camera di Commercio, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento e l'emissione di un'ordinanza di cessazione dell'attività.

7. Quando si è provveduto alla designazione di più responsabili tecnici per ciascuna tipologia di attività e per la medesima sede dell'impresa, la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata anche nel caso di variazione di uno qualsiasi dei responsabili tecnici designati.

## **Articolo 5** **Modalità di esercizio**

1. Le attività professionali di barbiere, di acconciatore e di estetista devono essere esercitate in locali che rispondono ai requisiti urbanistico edilizi ed igienico-sanitari di cui all'art. 13, nel rispetto delle norme igieniche di cui all'*Allegato "A"*.

Le attrezzature e dotazioni tecniche devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari di cui all'*Allegato "B"*.

2. A tutti gli operatori è fatto obbligo di utilizzare adeguati indumenti da lavoro dedicati all'uso esclusivo nell'attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia ed il decoro, quali camici, casacca o pantaloni.

3. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano distinti e separati da quelli di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti, abbiano un ingresso autonomo e una destinazione d'uso compatibile con gli strumenti urbanisti comunali.

In tali locali devono essere altresì consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento con particolare riguardo ai requisiti igienico-sanitari.

4. Nel caso di cui al comma 3 e comunque quando l'esercizio non ha accesso diretto dalla pubblica via, ovunque sia ubicata l'attività, l'esercente deve apporre all'esterno, in modo ben visibile al pubblico, apposita targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e la tipologia di attività esercitata.

5. Alle imprese esercenti l'attività di barbiere, di acconciatore e di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, o parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.

6. E' consentita, all'interno di attività di barbiere, acconciatore e di estetista, la vendita di generi appartenenti al settore alimentare e non alimentare di cui al D.Lgs 114/1998, previa presentazione al SUAP della **SCIA** per l'esercizio di vicinato di cui al D.Lgs. 114/98, purchè la superficie destinata alla vendita sia fisicamente separata anche mediante elementi stabili di arredo.

Gli articoli del settore alimentare devono essere venduti in confezioni sigillate.

7. Le imprese che esercitano vendita di prodotti cosmetici, ai sensi del D.Lgs 114/1998, possono esercitare l'attività di barbiere, di acconciatore e/o di estetista a condizione che gli addetti allo svolgimento di tali attività siano in possesso del requisito professionale e che i locali all'uopo destinati rispondano ai requisiti igienico-sanitari previsti dal presente regolamento, previa presentazione della **SCIA**.

8. L'attività professionale di "barbiere" e di "acconciatore" può essere svolta unitamente a quella di "estetista" anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società.

E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

9. All'interno degli esercizi di estetista può essere svolta anche l'attività professionale di "tatuaggio e piercing", anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una società.

E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti soggettivi e dell'idoneità igienico-sanitaria per l'esercizio dell'attività da allegare alla **SCIA**

10. All'interno di attività di barbiere, acconciatore e di estetista è consentita l'attività di "affido di poltrona/cabina" subordinatamente alla presentazione da parte dell'affittuario al SUAP di regolare **SCIA**, riportante i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio dell'attività ed a condizione che:

- ogni impresa indichi chiaramente i propri segni distintivi quali: ditta, insegna, eventuale marchio e nominativo della persona in possesso dei requisiti in modo da non generare confusione nel cliente relativamente al soggetto che fornisce la prestazione
- nel caso della compresenza di società non ci siano partecipazioni di quote di una verso l'altra
- il personale presente ed operante lavori per un'impresa ben determinata e per nessun motivo il personale dell'una riceva direttive dal titolare dell'altra
- i beni strumentali utilizzati (attrezzature e apparecchiature di lavoro, comprese quelle destinate alla disinfezione e sterilizzazione, ecc) e le relative forniture (materiale d'uso, deposito del pulito e dei prodotti, deposito del materiale sporco e deposito rifiuti speciali) siano separati ed utilizzati separatamente le due ditte definiscano autonome procedure di:
  - disinfezione ad alto livello e/o sterilizzazione delle proprie attrezzature non monouso;
  - pulizia e disinfezione delle eventuali superfici di lavoro utilizzate in comune (es. poltrone lavatesta, lavandini, zone lavaggio attrezzature, ecc.)
- venga acquisita una nuova idoneità igienico sanitaria

11. L'utilizzo di tale istituto è limitato a:

- una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti
- due poltrone/cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti
- tre poltrone/cabine per le imprese che anno più di 10 dipendenti.

E' vietato l'affitto di poltrona/cabina nei seguenti casi:

- a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività
- a chi abbia prestato servizio in qualità di dipendente all'interno dello stesso salone/centro estetico negli ultimi 5 anni
- per i titolari che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi

## **Articolo 6**

### **Subingresso o trasferimento della titolarità**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità a chi subentra nello svolgimento dell'attività, semprechè sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.

2. Il subentrante già in possesso dell'abilitazione professionale, anche per il tramite del responsabile tecnico, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato la **SCIA** per subingresso

corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e della dichiarazione che nulla è cambiato per quanto riguarda la disposizione dei locali e delle attrezzature.

3. La **SCIA** per subingresso deve essere presentata entro 180 giorni dalla data di acquisizione del titolo.

4. Il subentrante privo dell'abilitazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione professionale o nominato un responsabile tecnico e aver presentato la **SCIA** di cui al comma 2.

5. Se sono state apportate variazioni ai locali e/o alle attrezzature rispetto a quanto autorizzato in precedenza, prima della ripresa dell'attività, deve essere acquisita una nuova certificazione igienico-sanitaria.

Nel frattempo l'attività non può essere esercitata nei locali e con l'utilizzo delle attrezzature per le quali non è stata ottenuta l'idoneità igienico-sanitaria.

6. Per le imprese aventi i requisiti di impresa artigiana di cui all'art. 3 della L. 443/1985, in caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto potranno assumere la gestione dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 5, comma 23 della citata legge n. 443 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, comunicando il nominativo della persona in possesso dell'abilitazione o qualificazione professionale prevista dalla Legge 174/2005 o dalla L. 1/1990.

Decorso il citato periodo l'attività potrà essere continuata da uno dei legittimi eredi o trasferita a terzi.

## **Articolo 7** **Modifiche degli esercizi esistenti**

1. Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto dichiarato e risultante dalla certificazione sanitaria agli atti, comporta la necessità di acquisire un nuovo certificato di conformità igienico-sanitaria.

Per modifiche "sostanziali dei locali" si intende la riduzione, l'ampliamento o la diversa distribuzione dei locali.

2. Ogni aggiunta o dismissione delle apparecchiature utilizzate dagli estetisti comporta l'obbligo di aggiornamento del relativo elenco conservato presso i locali di esercizio dell'attività.

Nel caso vengano aggiunte delle nuove attrezzature nell'attività di estetica, le stesse non possono essere poste in uso fintantochè non sarà stata conseguita l'idoneità sanitaria.

3. Nei casi sopra descritti dovrà esserne data comunicazione a mezzo **SCIA** al SUAP.

4. Qualora la sostituzione di un'attrezzatura avvenga con altra della stessa tipologia e avente le caratteristiche di cui al D.M. 110/2011, dovranno essere inviate al SUAP la dichiarazione di conformità alle norme di sicurezza e la relativa scheda tecnica per il successivo inoltro all'ULSS 16 – Padova.



## **Articolo 8**

### **Trasferimento della sede dell'attività e apertura unità locali**

1. Il trasferimento della sede dell'attività e l'apertura di unità locali sono soggette alla presentazione al SUAP della **SCIA** ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e s.m.i., secondo le modalità previste all'art. 3.

2. Per l'apertura di unità locali, la **SCIA** deve contenere altresì la designazione del responsabile tecnico in possesso dei requisiti di qualificazione professionale nella persona di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente dell'impresa o di altro soggetto stabilmente inserito nell'impresa, ricorrendo alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

In caso di nomina di un responsabile tecnico, con la **SCIA**, deve essere allegata la comunicazione per l'annotazione del medesimo alla Camera di Commercio.

## **Articolo 9**

### **Trasformazione ragione sociale o modifica compagine societaria**

1. Nel caso di trasformazione della ragione sociale o di modifica della compagine societaria, senza che siano intervenute modifiche ai locali o sostituzione di soci partecipanti qualificati o di direttori tecnici d'azienda, deve esserne data comunicazione a mezzo **SCIA** al SUAP entro 30 giorni dalla data dell'atto.

## **Articolo 10**

### **Attività didattiche**

1. Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista esercitate a fini didattici da parte di scuole accreditate e non dalla Regione Veneto sono soggette a **SCIA**.

2. L'esercizio dell'attività è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche
- b) idoneità igienico-sanitaria dei locali dove sono svolte le esercitazioni o l'attività promozionale

3. Le attività esercitate a fini didattici dovranno utilizzare dei locali con le seguenti caratteristiche:

A. Aule per le lezioni teoriche:

la dimensione minima dovrà essere di mq. 20 per i primi 10 alunni con un incremento di mq. 2 per ogni ulteriore allievo.

B. Aule per le lezioni pratiche:

- la dimensione minima dovrà essere di mq. 9; la superficie dei vani dovrà in ogni caso essere tale da garantire un agevole svolgimento delle lezioni.
- un lavandino con acqua corrente per il lavaggio delle attrezzature

I locali destinati alle lezioni teoriche e pratiche dovranno possedere i requisiti di altezza, aerazione naturale e/o artificiale, pavimenti e pareti previsti dall'art. 13 ed essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui al D.M. 37/2008.

- C. Servizi igienici ad uso esclusivo della scuola, aventi i requisiti di cui all'art. 13 punto 1. lett. b) nella misura di un servizio per ogni 10 allievi.
- D. Spogliatoi allievi distinti per sesso aventi superfici in pianta non inferiore a 1,50 mq/allievo per i primi 10 allievi presenti contemporaneamente e 1,00 mq/addetto per ogni allievo eccedente i primi 10, dotati di armadietti individuali a doppio comparto.
- E. Un servizio igienico ed uno spogliatoio da riservare al personale, rispondenti ai requisiti di cui alle lettere C) e D);
- F. Un locale da destinare a magazzino per il deposito del materiale d'uso dell'attività, il deposito del materiale pulito compresi i prodotti, il deposito degli attrezzi per le pulizie, i contenitori dei rifiuti e della biancheria sporca.

4. Le prestazioni legate a scopi didattici su soggetti diversi dagli allievi, devono essere gratuite e di ciò il pubblico deve essere reso edotto attraverso una qualsiasi forma di pubblicità visibile e non ingannevole.

## **CAPO TERZO**

### **Norme igienico sanitarie**

#### **Articolo 11**

##### **Accertamenti igienico – sanitari**

1. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle suppellettili, delle attrezzature e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, nonché della corrispondenza delle apparecchiature in uso nell'attività di estetista a quelle di cui all'allegato alla L. 1/1990 (Decreto Ministero Sviluppo Economico n. 110 del 12/5/2011) spetta al Servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 16 Padova, che rilascia apposito certificato di conformità igienico-sanitaria.
2. I procedimenti tecnici usati in dette attività devono essere conformi alle norme di legge e comunque non nocivi.

#### **Articolo 12**

##### **Requisiti dei locali**

1. Le attività di barbiere, acconciatore ed estetista devono essere svolte in locali appositi, distinti da altre attività, separati anche attraverso elementi di arredo, con divieto di utilizzo dei vani interrati e seminterrati.

2. Nel caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con quella di barbiere o acconciatore, i locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati, anche se direttamente comunicanti, da quelli destinati all'attività di barbiere o di acconciatore.

3. Nel caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con quella di tatuaggio e piercing, deve essere garantita la completa autonomia dei locali operativi di quest'ultima; è consentita la condivisione di pertinenze comuni quali ingresso, attesa, servizio igienico, spogliatoio e magazzino/ripostiglio.

4. Salvo il possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui all'art. 13, i locali devono avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme e dai regolamenti edilizi. Devono, altresì, essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.

La rispondenza alle citate norme è dimostrata mediante apposita dichiarazione da parte del soggetto segnalante o, in alternativa mediante specifica asseverazione a firma di un tecnico abilitato, corredata dai relativi elaborati tecnici.

### **Articolo 13** **Requisiti minimi igienico – sanitari dei locali**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli immobili in cui vengono avviate nuove attività di barbiere, acconciatore e di estetista devono presentare i seguenti requisiti minimi igienico – sanitari:

a) un numero di locali adeguato ai volumi di attività e di superficie conforme a quanto stabilito dal regolamento edilizio comunale; ciascun locale di lavoro non deve comunque avere una superficie inferiore a 9 metri quadrati.

b) in aggiunta all'area di lavoro di cui alla lettera a) devono essere previsti:

- un locale o spazio destinato all'attesa della clientela, aerato e illuminato naturalmente o, in alternativa, provvisto di aerazione artificiale;
- un bagno con pareti lavabili fino a metri 2, dotato di locale antibagno e con apertura verso l'esterno, attrezzato esclusivamente con lavabo; il servizio igienico deve avere una superficie minima di mq. 1,20 con lato di almeno ml 1,00 ed una altezza media di ml 2,40. Nel caso sia sprovvisto di aerazione naturale è ammessa quella artificiale con impianto di estrazione dell'aria.
- un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) dedicato in modo esclusivo al lavaggio e al trattamento delle attrezzature e degli utensili utilizzati nell'attività, attrezzato con lavandino ed acqua corrente;
- un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) adibito ad uso spogliatoio, attrezzato con armadietti a doppio scomparto, in numero equivalente al numero degli operatori;
- un locale adibito a ripostiglio per il deposito di materiali in uso nell'esercizio, del materiale pulito, compresi i prodotti e le attrezzature per la pulizia nonché i contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca.

2. I locali e/o spazi di cui alle lettere a) e b) devono:

- avere un'altezza non inferiore a mt. 2,70
- essere dotati di una superficie naturale illuminante minima pari a 1/8 della superficie in pianta del locale;

- avere una quota apribile pari a 1/8 della superficie del pavimento (di norma solo una porta d'ingresso potrà essere considerata). L'aerazione naturale potrà essere sostituita o integrata da una ventilazione meccanica fornita da un impianto di ricambio forzato dell'aria rispondente alle norme UNI-CTI 10339 "Impianti aeraulici ai fini del benessere";
- avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, impermeabili e perfettamente lavabili nonchè realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego;

3. In caso di struttura organizzata in aree o settori operativi separati, la superficie minima calpestabile di ciascun box dovrà garantire uno spazio sufficiente per poter svolgere l'attività, senza ingombri di arredi e/o attrezzature.

Di norma si dovrà ricavare una postazione di lavoro per ogni box. Le pareti divisorie dei box non potranno essere indicativamente di altezza superiore a mt. 2,20; lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non potrà comunque risultare inferiore a metri 0,50.

4. Gli immobili di cui al comma 1. devono essere dotati di almeno due servizi igienici con le caratteristiche di cui al comma 1. lettera b), secondo alinea quando gli addetti sono in numero superiore a 5 (compresi il titolare e i soci).

5. Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente i locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale devono essere distinti e separati dai locali di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti; devono altresì essere dotati di uno "spazio attesa" nonchè di un servizio igienico ad esclusiva disposizione dell'attività avente le caratteristiche di cui al comma 1. lettera b), secondo allinea.

6. E' obbligatoria l'installazione di un box doccia nel caso in cui nell'esercizio si effettuino trattamenti a caldo del corpo, quali: applicazioni di fanghi o di calore, solarium integrale ad assetto orizzontale, bagno turno, bagno di vapore e sauna. L'accesso al box doccia non può avvenire direttamente dal servizio igienico, qualora sia l'unico presente nell'esercizio e, in ogni caso, deve avvenire senza transito per la sala/spazio d'attesa.

7. I locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di recipienti idonei al contenimento e alla raccolta separata delle varie tipologie di rifiuti prodotti nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale di raccolta e asporto R.S.U.; in particolare, i contenitori per i rifiuti devono essere a tenuta. I rifiuti, quali gi strumenti acuminati o taglienti monouso, devono essere raccolti, secondo le norme vigenti in materia, in appositi contenitori rigidi, in materiale che permetta l'introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali.

## **CAPO QUARTO**

### **Orari e tariffe**

### **Sospensione e Cessazione dell'attività**

## **Articolo 14**

### **Pubblicità Orari – Tariffe**

### **e Personale in possesso dei requisiti professionali**

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui al presente regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni fissate con ordinanza del Sindaco.

2. L'orario di esercizio deve essere reso noto al pubblico mediante cartello o altri mezzi idonei di informazione.

L'orario e ogni successiva modifica deve essere comunicata al Comune a mezzo SUAP.

3. Le tariffe riguardanti le prestazioni offerte devono essere esposte in maniera ben visibile alla clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

4. E' fatto obbligo di esporre all'interno dell'esercizio – ben visibile al pubblico – il nominativo del responsabile dell'attività e degli altri soggetti in possesso dell'abilitazione professionale.

5. La **SCIA** nonché ogni altra comunicazione relativa all'attività devono essere conservate presso i locali di esercizio dell'attività a disposizione degli Organi di Vigilanza.

### **Articolo 15** **Sospensione dell'attività**

1. Il Comune può disporre la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'ULSS competente.

2. Il titolare non può sospendere l'attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi, ad esclusione che in casi di forza maggiore o motivi eccezionali la cui sospensione non può essere protratta per un ulteriori 180 giorni, pena la decadenza.

3. La sospensione dell'attività può essere disposta d'ufficio nei casi previsti dalla normativa di settore e dal presente regolamento.

### **Articolo 16** **Cessazione e chiusura dell'attività**

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che cessa o il suo avente causa a qualsiasi titolo (nel caso di trasferimento d'azienda) devono darne notizia al competente ufficio comunale tramite SUAP.

2. Salvo quanto previsto all'art. 18, il Comune ordina l'immediata cessazione dell'attività esercitata disponendo altresì la chiusura dell'esercizio nei seguenti casi:

- mancata presentazione della **SCIA** nei casi previsti dagli articoli 3, 6, 7, 8 e 10;
- assenza dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere e di estetista;
- mancato adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'ULSS decorso il periodo di sospensione di cui al comma 1 dell'art. 15.
- sospensione dell'attività per un periodo superiore a 180 giorni, fatti salvi i casi di esclusione previsti dall'art. 15 comma 2.
- reiterati provvedimenti di sospensione per i casi previsti dall'art. 19.

**CAPO QUINTO**  
**Controlli e Sanzioni**

**Articolo 17**  
**Vigilanza e Controlli**

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, fatte salve le competenze dell'Azienda ULSS in materia di accertamenti di igiene sanitaria.

A tal fine gli incaricati alla vigilanza e al controllo possono accedere nei locali in cui è esercitata l'attività.

**Articolo 18**  
**Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento che non siano già previste dalle specifiche leggi di settore, comporta, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000 e della L. 689/81, come modificata dall'art. 6 bis del D.L. 92/2008 convertito in L. 125/2008, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro, quale pagamento in misura ridotta.

2. Nel caso di inottemperanza al provvedimento di sospensione dell'attività emesso dall'Ufficio competente si applica la sanzione amministrativa pari a 500 euro, quale pagamento in misura ridotta.

**Articolo 19**  
**Provvedimenti accessori di sospensione dell'attività**

1. Nel caso in cui vengano accertate violazioni di particolare gravità quali la mancata presenza del direttore tecnico o modifiche sostanziali dei locali e delle attrezzature rispetto a quanto autorizzato, oppure nel caso in cui vengano accertate due violazioni previste dal presente regolamento o dalla normativa di settore nell'arco di 365 gg può essere disposta la sospensione dell'attività da 3 a 10 giorni lavorativi.

**CAPO SESTO**  
**Norme finali**

**Articolo 20**  
**Consultazione con le Associazioni di Categoria**

1. L'Amministrazione Comunale, preliminarmente all'emanazione di provvedimenti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento, per la disamina di problemi relativi alla sfera delle attività dei servizi alla persona e, comunque, ogniqualvolta che ne sarà espressa l'esigenza, convocherà un Tavolo di Lavoro con le Associazioni di Categoria.

**Articolo 21**  
**Abrogazione norme precedenti**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme contenute nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 25 settembre 2007. Articolo 10

## **Allegato "A" - Norme igieniche per l'esercizio delle attività di barbiere, acconciatore ed estetista**

1. I locali, le attrezzature, le apparecchiature e gli strumenti utilizzati devono essere tenuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione. Durante le pulizie è bene utilizzare guanti in gomma per la protezione delle mani. I servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno ed ogni volta se ne presenti la necessità. Il materiale utilizzato per la pulizia dei servizi igienici deve essere lavato e trattato con derivati del cloro e non deve essere impiegato per pulire altri locali.
2. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettanti: le vasche, le apparecchiature per l'abbronzatura, gli impianti di sauna, il bagno turco e il bagno di vapore.
3. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti nonchè protetti con lenzuoli monouso: i carrelli, le poltrone e i lettini per massaggi e per altre prestazioni in ambito estetico.
4. Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ciascuna prestazione. La biancheria usata è lavata con temperatura a 90 gradi centigradi o, comunque, con temperature non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa la candeggina, prima dell'ultimo risciacquo.
5. Gli operatori assicurano l'igiene delle mani tramite unghie corte e pulite; assenza, durante i trattamenti, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi; cura e protezione di eventuali abrasioni, ferite o infezioni; lavaggio accurato, con sapone preferibilmente liquido, all'inizio e al termine dell'attività lavorativa, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo aver fumato nonchè prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che comportino un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente.
6. E' fatto obbligo l'uso di guanti specifici per coloro che adoperano tinture o altro materiale di cui all'articolo 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938, e che, per il sistema di permanente "a freddo", maneggiano preparati a base di acido tioglicolico o tioglicolati. Per le estetiste è preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando eseguono trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente, nonchè quando utilizzano prodotti aggressivi o allergizzanti.
7. Nell'esercizio dell'attività devono essere esclusivamente impiegati prodotti cosmetici regolarmente autorizzati, con particolare riferimento a quelli contenenti acido tioglicolico. E' fatto divieto di impiegare qualsiasi preparazione cosmetica estemporanea, al di fuori delle sostanze e con l'osservanza delle modalità previste dalla L. 713/1986.
8. Le tinture, i fissanti, i coloranti e i prodotti cosmetici impiegati devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia ed, in particolare, dalla L. 713/1986.
9. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e dei vari prodotti adoperati.



## **Allegato “B” Requisiti igienico – sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche**

1. Gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio, dotato di sportelli, per quella pulita.
2. Gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiata ad ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione alle dimensioni dell’esercizio e al numero dei lavoratori nonché di una cassetta pronto soccorso.
3. Il mobilio e l’arredamento degli esercizi devono presentare caratteristiche costruttive tali da permetterne una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Gli esercizi per l’attività di barbiere e di acconciatore devono essere dotati di sedili rivestiti con materiale lavabile.
4. L’utilizzo delle attrezzature e delle dotazioni tecniche deve soddisfare i seguenti requisiti:
  - a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre negli esercizi di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
  - b) la strumentazione e i materiali utilizzati devono essere preferibilmente di tipo monouso e, dopo l’utilizzo, devono essere raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dall’articolo 16, comma 6. In particolare le attrezzature esclusivamente monouso, come le lame per rasoio, a qualunque uso siano dirette, devono essere eliminate dopo ogni prestazione;
  - c) gli strumenti acuminati o taglienti, se non monouso, devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e, prima della successiva utilizzazione, devono essere lavati, spazzolati, disinfettati e sterilizzati;
  - d) ogni parte di tutte le apparecchiature ed attrezzature che hanno diretto contatto con l’utente devono essere rimuovibili in modo da essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, qualora non siano monouso, sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzate;
  - e) gli strumenti che non sono monouso e non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, devono essere sostituiti nonché lavati, spazzolati e disinfettati;
  - f) la sterilizzazione si ottiene con l’applicazione di calore mediante l’impiego dei seguenti apparecchi, da utilizzare secondo le indicazioni del costruttore:
    - 1) autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d’acqua in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d’acqua a 126 gradi centigradi per 10 minuti;
    - 2) stufa a secco produttiva di calore secco mediante schema operativo di temperatura a 180 gradi centigradi per un’ora o a 160 gradi centigradi per due ore;
    - 3) sterilizzatore a sfere di quarzo in cui è raggiunta una temperatura di circa 25° gradi centigradi; la sterilizzazione è ottenuta mediante l’inserimento per pochi secondi di uno strumento fra le sfere. Tale tipo di sterilizzazione è consentita esclusivamente per gli strumenti a totale immersione.Gli apparecchi per la sterilizzazione devono essere sottoposti a periodici controlli o verifiche al fine di accertarne il buon funzionamento in conformità a quanto previsto dai relativi manuali d’uso.
  - g) gli strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione, sono sottoposti a disinfezione ad alto livello. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore o per via

chimica, mediante immersione degli strumenti in soluzione acquose disinfettanti già confezionate, o da approntare sul momento, per il periodo di tempo indicato dal produttore del disinfettante. Compiuto il periodo di tempo, l'operatore dovrà estrarre gli strumenti dal disinfettante mediante pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavarli in acqua sterile e asciugarli mediante teli sterili;

- h) prima della sterilizzazione o della disinfezione ad alto livello, l'operatore deve: immergere gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti o per un periodo ridotto a pochi minuti se utilizza un apparecchio ad ultrasuoni; successivamente, lavare e spazzolare gli strumenti in acqua corrente; dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciugare gli strumenti con salviette monouso;
- i) in attesa di utilizzazione, gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello devono essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello. A tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori con lampade germicide.

5. In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo.

6. E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine devono essere usati polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da smaltire dopo l'uso.

7. Qualora in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo sia esercitata attività di acconciatore e/o estetista, la sterilizzazione può avvenire in luoghi diversi da quello in cui si svolge la manifestazione pubblica, a condizione che il trasporto avvenga con l'utilizzo di idonei contenitori dedicati alle attrezzature.

## **Allegato “C” - Attrezzature in uso nell’attività di estetica e norme d’uso (D.M. n. 110/2011)**

1. Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico che possono essere impiegati nell’attività di estetista sono quelli indicati nell’Allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 110 del 12/5/2011.
2. Gli stessi devono avere le caratteristiche tecnico-dinamiche specificate nelle schede tecnico-informative costituenti l’Allegato 2 del citato Decreto, nelle quali sono indicati anche i meccanismi di regolazione.
3. I titolari di impresa, in particolare i responsabili tecnici in possesso dei requisiti professionali, devono assicurare le modalità di esercizio e di applicazione nonché le cautele d’uso degli apparecchi indicate nelle rispettive schede.
4. E’ fatto obbligo di esporre in maniera ben visibile nelle immediate vicinanze delle apparecchiature i cartelli previsti nel D.M. 110/2011.
5. In particolare per le apparecchiature di cui alla scheda tecnico-informativa n. 7 – Solarium per l’abbronzatura:
  - a) lampade abbronzanti UV-A
  - b) lampade al quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)

i cartelli devono riportare precise indicazioni relativamente al rischio di effetti nocivi per la salute degli utilizzatori e dei soggetti per i quali ne è sconsigliata l’utilizzazione, oltre all’indicazione delle raccomandazioni così come indicato nella Scheda Tecnico-Informativa n. 7 dell’All. 2 al D.M. 110/2011, nonché il divieto di utilizzo a:

- minori di 18 anni
- donne in stato di gravidanza
- soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute
- soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente all’esposizione del sole

6. Il trattamento con l’uso delle apparecchiature di cui alle schede tecnico-informative n. 16 – Apparecchiatura elettronica ad impulsi luminosi per foto depilazione e n. 21b – Laser estetico defocalizzato per la depilazione deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal costruttore o da altro ente competente adeguata formazione sia per gli aspetti di sicurezza sia per gli aspetti “tecnici” dei trattamenti stessi.

Relativamente al Laser estetico defocalizzato per la depilazione, nelle aree di utilizzo deve essere posizionato in luogo visibile un cartello con precise indicazioni relative al particolare danno biologico indotto (depilazione permanente)

7. Per gli apparecchi di cui alla scheda tecnico informativa n. 22 – Saune e bagno di vapore, deve essere affisso sulla cabina un cartello con la scritta:

**SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DELL’UTILIZZATORE**

**Per accedere alla sauna è necessario essere in buone condizioni di salute**

**E’ buona norma sentire il parere del medico prima dell’uso**

L’operatore deve essere addestrato al primo soccorso per eventuali emergenze, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

8. I titolari di impresa e i responsabili tecnici in possesso dei requisiti professionali devono osservare le cautele d’uso e le modalità di esercizio e di applicazione tutte indicate nel D.M. 110 del 12/5/2011, nonché:
  - mantenere il controllo della sicurezza
  - fornire addestramento ad eventuale altro personale che collabora nell’attività
  - fornire informazioni specifiche a coloro che ricevono i vari trattamenti

*Allegato “A” - Norme igieniche per l’esercizio delle attività di barbiere, acconciatore ed estetista*

*Allegato “B” - Requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche*

*Allegato “C” - Attrezzature in uso nell’attività di estetica e norme d’uso (D.M. n. 110/2011)*